

ALLEGATO "A"

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

DELLA

"CARRARAFIERE S.R.L."

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1 - E' costituita una Società unipersonale a responsabilità limitata, con la denominazione sociale "CARRARAFIERE S.R.L."

2 - La Società ha sede in Carrara.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali.

3 - Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- Gestione del centro fieristico di Marina di Carrara e specificamente dei beni immobili e mobili, adibito a finalità ed uso fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad

esso relativi, quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;

- Progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- Progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche anche all'estero;

- Promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate all'attività fieristica.

La Società potrà altresì svolgere l'attività di:

- affitto del centro espositivo di Marina di Carrara per l'organizzazione di fiere organizzate da Enti o Società ai quali la disponibilità del predetto centro espositivo può essere affidata nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- affitto delle sale convegni, per l'organizzazione di eventi convegnistici, a Enti o Società ai quali la disponibilità delle predette sale convegni può

essere affidata nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- allestimenti fieristici quali il noleggio di arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;

- gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio di stand;

- gestione dei parcheggi e aree di sosta;

- editoria, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

- vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.

La Società potrà infine svolgere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico pro tempore vigente, le seguenti attività: somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande; vendita di riviste e giornali; gestione di bar, pizzerie, ristoranti e tavole calde.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la Società può costituire e partecipare a Società anche con soggetti terzi - operanti nel settore dell'organizzazione e gestione delle fiere di qualunque genere.

La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei d'impresе al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da Enti pubblici e privati, per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.

4 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci; in difetto sarà prorogata a tempo indeterminato.

Capitale

5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai

sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro e, in deroga al disposto dell'art. 2464, 3° comma, del Codice Civile, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società e con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, che possano consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

6 - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante qualsiasi tipo di conferimento, anche diverso dal denaro, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

7 - Il socio può provvedere al fabbisogno finanziario della Società, mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a

copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dal socio a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti del socio a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ove ricorrano le fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 2467 del Codice Civile.

Sui suddetti finanziamenti, salva diversa disposizione, è esclusa la decorrenza di ogni e qualsiasi interesse.

Assemblea

8 - L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori sottopongono alla sua approvazione. Il trasferimento della proprietà o la concessione in licenza dei diritti di sfruttamento economico dei marchi a qualunque titolo acquisiti dalla Società devono in ogni caso essere approvati dall'Assemblea.

Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la destinazione o la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite;
- c) la nomina degli Amministratori, i loro poteri e la loro revoca;
- d) la nomina del Collegio Sindacale a cui è demandato anche il controllo contabile sulla società;
- e) la determinazione dei compensi agli Amministratori e al Collegio Sindacale;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9 - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per

gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, tale da garantire una preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso può essere fatto pervenire anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, al numero, all'indirizzo o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dal socio.

E' espressamente previsto che la riunione dell'Assemblea possa tenersi anche in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per la eventuale adunanza in seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

10 - Il socio può farsi rappresentare mediante il rilascio di delega conferita per iscritto, sia per singole Assemblee, con effetto anche per le successive, sia per la generalità di esse.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano degli Amministratori, o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, da lui nominato, che redigerà il verbale delle riunioni dell'Assemblea; nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio da lui scelto.

Amministrazione

##

12 - La Società è essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

L'Organo Amministrativo durerà in carica fino a tre esercizi; i singoli componenti potranno essere revocati a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale.

Al Direttore generale spetta dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio di Amministrazione, nonché presiedere alla gestione e alla direzione della Società.

Per l'assolvimento delle sue funzioni è riconosciuto al Direttore generale il potere di rappresentanza esterna della Società.

Il Direttore generale agisce in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato della Società e ad esso si applica il trattamento economico e normativo dei dirigenti di azienda

industriale, salvo diversi accordi migliorativi.

13 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti norme riservano inderogabilmente all'Assemblea.

Entro la fine di ogni anno spetta al Consiglio di Amministrazione discutere e approvare le linee programmatiche e le scelte fondamentali per l'attività di "CARRARAFIERE S.R.L." da proporre all'Assemblea della Società.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati, procuratori alle liti e procuratori speciali anche ad negotia.

14 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente presso la sede sociale o altrove,

##

purché in Italia, mediante avviso inviato a ciascuno dei suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta con lettera raccomandata, oppure con qualunque altro mezzo idoneo allo scopo (telex, posta elettronica o altri mezzi similari, oppure consegna a proprie mani), tale da garantire una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quando ad esso partecipano tutti i suoi componenti e, se nominati, sono presenti o informati della riunione, i Sindaci o il Revisore Contabile e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

15 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

16 - La firma e la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale nei limiti dei poteri che gli

verranno conferiti.

Attività di direzione e coordinamento

17 - L'attività della Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Società controllante "Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del codice civile. La Società "Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.", garantendo il rispetto dell'interesse dei creditori sociali della Società e della normativa sull'ordine pubblico, esercita l'attività di direzione e coordinamento della Società relativamente alla programmazione della gestione del complesso fieristico di Marina di Carrara. In particolare, se non espressamente autorizzati dall'Assemblea della Società, restano privi di efficacia gli atti dell'organo amministrativo della Società che comportino il trasferimento a terzi dei marchi d'impresa a qualsiasi titolo acquisiti dalla Società.

Controllo sociale

18 - Il Collegio Sindacale si comporrà di tre

##

Sindaci effettivi; saranno nominati, altresì, due Sindaci supplenti.

Esercizi sociali - Bilancio ed utili

19 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvedono a redigere il bilancio di esercizio, a norma di legge.

Il bilancio deve essere dagli Amministratori sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, 2° comma del Codice Civile, detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi, gli Amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

20 - Gli utili netti, dopo aver dedotta una quota pari ad un ventesimo, da destinarsi a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto

del capitale sociale, saranno devoluti al socio salva diversa deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi in occasione dell'approvazione del bilancio.

Scioglimento e liquidazione

21 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone i poteri.

Clausola compromissoria

22 - Per tutte le controversie concernenti il rapporto sociale che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un Arbitro Unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal regolamento della Camera Arbitrale di Massa Carrara, istituita presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara.
L'Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto,
nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale
di Massa Carrara e delle norme inderogabili del
Codice di Procedura Civile.

Norma di rinvio

23 - Per tutto quanto non espressamente previsto
dalle presenti norme, si fa riferimento alle vigenti
norme di legge.

FIRMATO A NORMA DI LEGGE

Giancarlo TONINI

GIULIO FAGGIONI NOTAIO

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI
CARRARA IL 3 APRILE 2007, MOD. 1.